

“Fondo Nuove Competenze” – “Competenze per le innovazioni”. Avviso FNC Terza Edizione**Nota tecnica di chiarimento - paragrafo 5 “Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro” (punti 5.1 /5.2) - Avviso Pubblico FNC Terza Edizione**

(si rimanda anche alla Nota FNC3 CGIL CISL UIL del 28/01/2025

<https://www.fondimpresa.it/news-general/Chiarimenti-FNC3>

Il paragrafo 5 (Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro) al punto 5.1 dell’Avviso Pubblico FNC Terza Edizione (di seguito FNC3) indica che: “[....] Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi di cui al punto 8.7 lett. b), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo punto 5.2 del presente paragrafo. Per i datori di lavoro aderenti a FPI che abbiano sottoscritto l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come sopra disciplinato, si procederà a successivo accordo integrativo qualora il FPI di riferimento lo riterrà necessario e secondo le modalità previste dal medesimo.”

Tali modalità sono indicate nel Protocollo d’Intesa sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017, come da indicazioni sotto riportate.

L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere **sottoscritto a partire dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale** (10 ottobre 2024), ovvero **il 3 dicembre 2024**.

L’accordo di rimodulazione deve essere conforme alle previsioni del paragrafo 5 dell’Avviso FNC Terza Ed. (*come da format Allegato_03.1*), trasmesso al MLPS in sede di istanza e completo del progetto formativo e dell’elenco lavoratori interessati, inteso come parte integrante dell’accordo stesso (*secondo lo schema e i contenuti dell’Allegato_03.2 dell’Avviso*).

Tale accordo collettivo di rimodulazione deve essere **condiviso** nel rispetto del citato “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017, pubblicato nella home page del sito web <https://www.fondimpresa.it/condivisione-piani-formativi>.

Nel caso in cui l’accordo collettivo di rimodulazione non sia condiviso nel rispetto di quanto previsto dal suddetto Protocollo, è necessario sottoscrivere un accordo integrativo di condivisione. L’accordo di rimodulazione, completo del progetto formativo, e l’eventuale accordo integrativo devono essere allegati al piano formativo Conto formazione sulla piattaforma informatica FPF di Fondimpresa.

Al fine di supportare le aziende aderenti a Fondimpresa, si rimanda alla FNC3 CGIL CISL UIL del 28/01/2025 (<https://www.fondimpresa.it/news-general/Chiarimenti-FNC3>) e si chiarisce in linea generale, indipendentemente dalla linea di intervento prevista dall’Avviso Pubblico FNC3 e ai fini dell’accesso alle risorse del Conto formazione, quanto segue:

- In caso di presenza di RSU e di RSA (art. 1 lettere a/b del Protocollo d’Intesa), è adeguato il solo accordo collettivo di rimodulazione e relativi allegati, senza ulteriore accordo di condivisione del piano formativo Conto formazione collegato al progetto formativo dell’istanza Fnc3;
- In caso di assenza di RSU e di RSA, è adeguato l’accordo collettivo di rimodulazione e relativi allegati solo se sottoscritto da Confindustria, da CGIL, CISL e UIL, o da istanze sindacali di Categoria a loro afferenti territorialmente competenti, senza ulteriore accordo

di condivisione del piano formativo Conto formazione collegato al progetto formativo dell’istanza Fnc3;

- In caso di assenza di RSU e di RSA, se l’accordo collettivo di rimodulazione non è sottoscritto da Confindustria, da CGIL, CISL e UIL (o da istanze sindacali di Categoria a loro afferenti territorialmente competenti), l’azienda dovrà procedere con l’accordo integrativo di condivisione del piano formativo Conto formazione collegato al progetto formativo dell’istanza Fnc3 (fatto salvo l’accordo collettivo di rimodulazione già sottoscritto), secondo le modalità previste dal Protocollo d’Intesa (e relative note operative, anche con riguardo alla CPN) e in linea con le prassi di riferimento per la condivisione del piano formativo Conto Formazione.
- Si specifica che, se a livello territoriale tutte le parti costituenti il Fondo convengono su modalità di sottoscrizione dell’accordo di rimodulazione diverse da quelle definite nel citato “Protocollo d’Intesa”, l’accordo integrativo deve comunque essere sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dallo stesso;
- la Commissione Paritetica Nazionale è competente per gli accordi collettivi di rimodulazione secondo le modalità definite nella Nota FNC3 CGIL CISL UIL del 28/01/2025;
- gli accordi (uno o più) devono riferirsi alle aziende aderenti a Fondimpresa che aderiscono al progetto formativo dell’istanza FNC3;
- in considerazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico FNC 3, non è applicabile l’istituto di silenzio assenso previsto per le Commissioni Paritetiche Territoriali e la Commissione Paritetica Nazionale (art. 1 lettere C - F del protocollo);
- restano confermate le forme definite di coordinamento delle rappresentanze delle imprese;
- le autocertificazioni di rappresentatività da parte del datore di lavoro nel caso di mancanza della rappresentatività sindacale interna firmata dal datore di lavoro, dall’Associazione datoriale e dall’Associazione sindacale, come da allegato 4 dell’Avviso Pubblico FNC 3, sono richieste obbligatoriamente all’azienda sulla piattaforma Myanpal ai fini esclusivi della procedura di presentazione dell’istanza FNC 3 su Myanpal;
- sono possibili variazioni dei destinatari successivamente al passaggio in Regione/Provincia Autonoma del progetto formativo FNC3 e prima dell’invio dal Ministero ai Fondi dei dati dei progetti formativi di competenza di Fondimpresa; tali variazioni comportano l’integrazione dell’accordo collettivo di rimodulazione e/o dell’accordo integrativo di condivisione, che dovrà tenere conto della presente nota tecnica di chiarimento.

Roma, 31/01/2025

Aggiornamento 03/02/2025